Procura della Repubblica presso il Tribunale Parma

Ordine di servizio n° 24/2022

Oggetto: Disposizioni in materia di fruizione dei servizi erogati dall'Ufficio *sportello* – Abrogazione dell'ordine di servizio n. 7/19 del 31.1.2019

Il Procuratore della Repubblica

visto l'ordine di servizio n. 23/2022 del 30.3.2022 (operativo a partire dall'1.4.2022), avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di modalità di fruizione dei servizi erogati dalla Procura di Parma"*, in cui, al punto 6), vi è espresso rinvio ad un separato ordine di servizio per i dettagli delle attività dell'Ufficio *sportello*;
rilevata l'opportunità di adeguare le disposizioni del pregresso ordine di servizio n. 7/2019 del 31.1.2019 sul tema, tenendo conto, per un verso, delle sollecitazioni pervenute dall'Avvocatura e dal personale amministrativo e, per altro verso, delle innovazioni informatiche intervenute nel frattempo, per cui occorre adottare un nuovo provvedimento in sostituzione di quello innanzi citato;
rilevato che è possibile individuare le seguenti categorie di *servizi* erogabili a cura dell'Ufficio *sportello*:

1) richiesta ex art. 335 c.p.p. avanzata da indagato, persona offesa e rispettivi difensori
2) richiesta di informazioni sullo stato del procedimento
3) richiesta di informazioni da parte di soggetti legittimamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento
4) richiesta di informazioni da parte di soggetto firmatario di denunzia o querela iscritta a modello 46
5) richiesta di copie di atti relativi a fascicoli definiti
6) richiesta di informazioni avanzate da pubbliche amministrazioni

per cui è necessario analizzare questi profili distinti, rinviando, per i dettagli, alla parte dispositiva.

P.Q.M.

sentito il Direttore, nonché il personale amministrativo dell'Ufficio *sportello*

DISPONE

quanto segue in relazione alle sei tipologie di "servizi" elencati nella parte motiva:

1) Richiesta ex art. 335 cpp avanzate da indagato, persona offesa e rispettivi difensori

L'art. 335 c.p.p. consente l'accesso ai dati del *registro notizie di reato* agli indagati, alle persone offese ed ai rispettivi difensori, con esclusione di ogni altro soggetto.
Si rende necessario disciplinare i seguenti aspetti:

- le modalità di presentazione dell'istanza e adempimenti preliminari dell'Ufficio sportello (punto 1/a)
- le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. senza autorizzazione del magistrato (punto 1/b)
- le informazioni "negative" (punto 1/c)
- le informazioni "positive" (punto 1/d)
- divieto di rilascio di comunicazioni parziali (punto 1/e)
- la figura dell'investigatore privato (punto 1/f)

1/a) Modalità di presentazione dell'istanza e adempimenti preliminari dell'Ufficio sportello

1) Le richieste vanno presentate esclusivamente *on line*, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l'uso del modulo, scaricabile dal sito web della Procura;
2) il **difensore** dell'indagato e quello della persona offesa presentano la richiesta attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, allegando in ogni caso copia del tesserino di iscrizione all'ordine forense, atto di nomina con firma

autenticata (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.), documento di identità del cliente [1];

3) le **parti private** (indagato, persona offesa) presentano la richiesta utilizzando l'indirizzo di posta ordinaria 335.procura.parma@giustizia.it, allegando al modulo una copia del documento di identità in corso di validità;
4) solo in casi eccezionali, valutabili dal responsabile dell'Ufficio *sportello*, la richiesta potrà essere depositata a mani;
5) ricevuta la richiesta, l'Ufficio *sportello* provvede preliminarmente a:
   a) controllare che la documentazione allegata alla richiesta sia completa, invitando -in caso contrario- il richiedente alla regolarizzazione dell'istanza (richieste ex art. 335 cpp incomplete o non depositate secondo le formalità appena descritte non avranno ulteriore corso);
   a) annotare le richieste, in ordine cronologico, nell'apposito *registro delle comunicazioni*;
   b) effettuare la ricerca al SICP per verificare l'esistenza di iscrizioni;
   c) a seconda dei casi, rilasciare il certificato *positivo* senza autorizzazione del Magistrato (nel caso di cui al successivo paragrafo 1/b), oppure ad inoltrare la richiesta al Magistrato procedente (nel caso di cui al successivo paragrafo 1/c), oppure ancora a rilasciare il certificato *negativo* (nel caso di cui al successivo paragrafo 1/d);
6) la risposta dell'Ufficio *sportello* in ordine alla richiesta di iscrizioni deve avvenire nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 20 giorni; essa viene fornita, quanto al Difensore, mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del predetto, mentre, quanto alla parte privata, mediante consegna a mani del richiedente, previa identificazione attraverso documento di identità in corso di validità e firma per *ricevuta*; attesa la delicatezza del contenuto degli atti in esame, non è ammessa la delega a terzi per il ritiro degli atti, a meno che non vi sia nomina difensiva.

1/b) Le comunicazioni ex art. 335 c.p.p. senza autorizzazione del magistrato

7) Al fine di semplificare le procedure di rilascio dei certificati ex art. 335 c.p.p., sia nell'interesse dell'Ufficio che nell'interesse dell'utenza, per i reati appresso indicati (astrattamente di pronta definizione) la segreteria è autorizzata sin d'ora a rilasciare direttamente la comunicazione senza la specifica autorizzazione del magistrato assegnatario:
   A) reati di competenza del Giudice di pace, iscritti -quanto ai *noti*- nel registro modello 21-bis (elencati nell'art. 4 del decreto legislativo n° 274/2000);
   B) reati previsti dal **codice penale**, ovvero:
      - **delitti**: artt. 334, 336, 337, 341 bis, 349, 388, 351, 389, 392, 393, 455, 457, 474 (salvo ricorrano le aggravanti di cui al successivo art. 474 ter), 477-482, 480, 481, 482, 483, 484, 487, 488, 491, 494, 495, 496, 515, 527 cpv., 570, 570 bis, 582 (tranne i casi in cui ricorrano le aggravanti di cui agli artt. 583 e 585), 595 co. 3 e 4, 612 co. 2, 631e 639 bis, 632 e 639 bis, 634, 635, 640, 641;
      - **contravvenzioni**: artt. dal 650 al 734 bis c.p.;
   C) reati previsti da **leggi speciali** ovvero:
      - Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 (T.U.L.P.S.);
      - Regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie);
      - Legge 22 aprile 1941 n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)
      - Regio decreto 30 marzo 1942 n. 327 (codice della navigazione);
      - Legge 30 aprile 1962 n. 283 (Testo unico delle leggi sanitarie);
      - D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali);
      - Legge 18 aprile 1975 n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), limitatamente ai reati previsti dagli artt. 4, 19, 20 e 20-*bis*
      - Legge 11 novembre 1983 n. 638 (misure urgenti in materia previdenziale);
      - Legge 11 febbraio 1992 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);
      - Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (codice della strada);
      - D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (testo unico dell'edilizia);
      - Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio);

[1] il documento della parte privata viene chiesto al solo fine di consentire all'ufficio di verificare l'esattezza dei dati anagrafici

- Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (norme in materia ambientale), fatta eccezione per quello di cui all'art. 260;
- Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (testo unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro);
- Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), reati previsti dagli artt. 76 co. 3 e 75 co. 1

8) a norma dell'art. 110 bis disp. att. c.p.p., le informazioni richieste sono precedute dalla formula: *"risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazioni"*.

1/c) Le informazioni "negative"

9) l'Ufficio *sportello* rilascia il certificato con la formula *"non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni"* (art. 110 bis, ultima parte, disp. att. c.p.p.) nei seguenti tre casi:
   a) quando, con il nominativo richiesto (di indagato o di persona offesa), non risulti alcuna iscrizione;
   b) quando l'iscrizione riguardi uno dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) c.p.p. [2]:
      - artt. 270, terzo comma e 306, secondo comma, c.p.;
      - artt. 285, 286, 422 c.p.;
      - art. 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza (art. 380, comma 2, lettera m) c.p.p.);
      - artt. 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 c.p., anche se tentati (art. 56 c.p.);
      - artt. 600, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies c.p.,
      - art. 291-ter (limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2), D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43;
      - artt. 1, 2 e 4 Legge 2 ottobre 1967 n. 895 (illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi);
      - art. 7 Legge 2 ottobre 1967 n. 895 (quando il fatto riguarda più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110);
      - art. 23 legge 18 aprile 1975 n. 110 (armi clandestine)
      - art. 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 DPR 309/90;
      - art. 12, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

      in tali casi l'Ufficio *sportello* rilascia direttamente la *certificazione negativa* ma, nei casi dubbi circa la ricorrenza o meno di una delle ipotesi innanzi indicate, può rivolgersi al magistrato assegnatario del procedimento;
   c) quando il magistrato assegnatario (cui l'istanza sia stata trasmessa a mente del successivo paragrafo 1/c) abbia adottato il decreto motivato di secretazione delle iscrizioni a norma dell'art. 335, comma 3 bis, c.p.p. (cfr. paragrafo 1/c, punto 11/b).

1d) Le informazioni "positive"

10) Al di fuori dei casi di cui ai due precedenti paragrafi -e dunque quando vi sia un reato iscritto, che non rientri né nella categoria dei reati comunicabili senza autorizzazione (paragrafo 1/a) né nella categoria dei reati *non comunicabili* (paragrafo 1/c, punto 9/b)- l'Ufficio *sportello* trasmette tempestivamente al magistrato assegnatario copia della richiesta ai fini dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione; nel caso in cui vi siano procedimenti assegnati a magistrati diversi, trasmette una copia della richiesta a ciascun magistrato;
11) la segreteria del magistrato assegnatario sottopone con la massima tempestività la richiesta al magistrato, il quale provvede nel termine di 5 giorni dal momento in cui la richiesta stessa è pervenuta alla sua segreteria; il provvedimento può essere di:
   a) *autorizzazione* al rilascio;
   b) *diniego di autorizzazione* ex art. 335, comma 3 bis, c.p.p., qualora ritenga sussistenti specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, di tal che in tal caso egli adotta un decreto motivato con cui dispone la secretazione delle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile;

[2] oltre ai reati di seguito indicati, vi sono i reati di competenza della Procura distrettuale..

12) la mancata risposta entro il termine di cinque giorni sarà interpretata come implicito assenso al rilascio della comunicazione, per cui, trascorsi cinque giorni, l'Ufficio *sportello* è autorizzato senz'altro a rilasciare il certificato;
13) nel caso in cui il magistrato assegnatario sia assente per un numero di giorni che andrebbe a coprire pressoché l'intero periodo appena ricordato, a cura della segreteria di questi la richiesta viene sottoposta al magistrato di *turno esterno* che (eventualmente d'intesa con il magistrato assegnatario ovvero previa consultazione del Procuratore della Repubblica), provvede sulla richiesta stessa;
14) così come indicato anche nel precedente paragrafo, a norma dell'art. 110 bis disp. att. c.p.p., le informazioni richieste sono precedute dalla formula: *"risultano le seguenti iscrizioni suscettibili di comunicazioni"*.

1/e) Divieto di rilascio di comunicazioni parziali

15) Allorquando, nel medesimo procedimento, vi siano contestualmente iscrizioni per reati *non comunicabili* ex art. 407, comma 2 lett. a), c.p.p. ed iscrizioni *comunicabili*, non è possibile la comunicazione *parziale* (ovvero la comunicazione della iscrizione per il solo reato *comunicabile*);
16) allo stesso modo non è consentita la comunicazione *parziale* nel caso in cui il procedimento sia iscritto per un reato comunicabile senza autorizzazione del magistrato e per un reato che richiede autorizzazione; in tal caso la richiesta sarà sottoposto al Magistrato per l'autorizzazione complessiva.

1/f) La figura dell'investigatore privato

17) Lo studio investigativo, non essendo riconducibile ad alcuna delle figure del codice di rito, né potendo essere assimilato all'avvocato difensore, non è legittimato a richiedere notizie ex art. 335 c.p.p. (riservate ad indagato, persona offesa e rispettivi difensori) [3]. Quanto all'accesso agli atti di un procedimento penale, eventuali istanze presentate da tali studi e società assimilate saranno rimesse alla valutazione del Magistrato assegnatario del procedimento.

---

[3] L'attività di investigazione privata è disciplinata dal Decreto del Ministro dell'Interno n° 269 dell'1.12.2010, avente ad oggetto "Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonchè dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti".
L'art. 5 del citato decreto individua due tipologie di attività di indagine "esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente", ovvero: investigazione privata (lettera a) ed informazioni commerciali (lettera b).
Per quanto riguarda l'attività di investigazione privata, il citato art. 5 prevede sei categorie di attività, da A1 a A6 .
Quanto alle modalità di esercizio di siffatta attività, l'art. 5 più volte richiamato precisa testualmente che "per lo svolgimento delle attività di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente".
La norma appena ricordata non contempla affatto l'accesso agli atti di un procedimento penale o comunque l'accesso a notizie relative ad un procedimento penale, e comunque dalla stessa non è possibile dedurre che, in considerazione della formulazione aperta della norma ("...i soggetti autorizzati possono, tra l'altro...), l'accesso alle notizie ed agli atti del procedimento penale -in quanto non espressamente escluso- sarebbe dunque consentito, dal momento che:
a) in primo luogo, è esplicitamente previsto che i documenti consultabili siano quelli di libero accesso anche in pubblici registri, laddove, nel caso di specie, si tratta di atti che, per loro natura, non sono di libero accesso, ma ordinariamente coperti da segreto;
b) in secondo luogo, l'accesso agli atti (ed alle notizie relative ad atti) di un procedimento penale è per legge riservato a soggetti qualificati e comunque determinati, ovvero indagato, persona offesa e rispettivi difensori.

2) Richiesta di informazioni sullo stato del procedimento

Pur in assenza di disposizioni normative che contemplassero l'accesso ad informazioni sullo *stato del procedimento*, prassi consolidate presso gli Uffici giudiziari prevedevano la comunicabilità di siffatte informazioni a richiesta sia delle persone offese che degli indagati.

L'art. 1, comma 26, della legge 23 giugno 2017 n. 103, ha modificato l'art. 335 c.p.p., introducendo il comma 3 ter, avente ad oggetto il diritto della persona offesa ad essere informata dall'Autorità giudiziaria sullo *stato del procedimento* [4]: la novità consiste nella comunicabilità delle notizie a prescindere dall'autorizzazione del magistrato.

Considerando nel loro complesso le prassi già vigenti e l'innovazione legislativa appena riportata, si rende pertanto necessario disciplinare le modalità di accesso a tale tipo di informazioni.

Pertanto:

18) Le richieste vanno presentate esclusivamente *on line*, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l'uso del modulo, scaricabile dal sito web della Procura;
19) il **difensore** dell'indagato e quello della persona offesa presentano la richiesta attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, allegando in ogni caso copia del tesserino di iscrizione all'ordine forense, atto di nomina con firma autenticata (da valere esclusivamente ai fini della richiesta ex art. 335 c.p.p.), documento di identità del cliente [5];
20) le **parti private** (indagato, persona offesa) presentano la richiesta utilizzando l'indirizzo di posta ordinaria 335.procura.parma@giustizia.it, allegando al modulo una copia del documento di identità in corso di validità; trattandosi di un *accesso* di natura eccezionale, non è ammessa la delega ad altro privato;
21) solo in casi eccezionali, valutabili dal responsabile dell'Ufficio *sportello*, la richiesta potrà essere depositata a mani;
22) quando siano trascorsi sei mesi dalla presentazione della querela o della denuncia (e quindi non dalla iscrizione del fascicolo, che di regola avviene in data successiva), la persona offesa può chiedere notizie sullo *stato del procedimento* previa esibizione di copia della denunzia o della querela e di un documento di identità, anche se non abbia effettuato in precedenza una richiesta ex art. 335 c.p.p.;
23) negli altri casi (ovvero quando il privato, sia indagato che persona offesa, abbia già effettuato una richiesta ex art. 335 c.p.p.), alla richiesta debbono essere allegati il documento di identità e la comunicazione rilasciata ex art. 335 cpp (per il privato), ovvero l'atto di nomina depositato in segreteria, la tessera di iscrizione all'ordine professionale e la comunicazione rilasciata ex art. 335 cpp (per il difensore);
24) l'ufficio *sportello* accerta la legittimazione a ricevere le informazioni mediante interrogazione del SICP, tesa a verificare tra l'altro che il nominativo del difensore richiedente risulti effettivamente annotato, e predispone la risposta;
25) la risposta viene consegnata a mani al privato, mentre al difensore va inoltrata attraverso la posta elettronica;
26) all'esito della interrogazione al SICP, a seconda dello *stato*, a margine o in calce all'istanza l'*ufficio sportello* appone, alternativamente, le seguenti formule, con data e firma:
    - *"pende in fase di indagini"*, nel caso il procedimento penda ancora in fase di indagini preliminari;
    - *"in fase di 415 bis cpp"*, nel caso in cui il fascicolo si trovi in fase di avviso di conclusione indagini;

---

[4] **L'art. 335, comma 3 ter. c.p.p., recita testualmente:**
«3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo».

[5] il documento della parte privata viene chiesto al solo fine di consentire all'ufficio di verificare l'esattezza dei dati anagrafici

- *"richiesta di archiviazione"*, ovvero *"richiesta di rinvio a giudizio"*, ovvero *"richiesta di giudizio immediato"*, ovvero *"richiesta di decreto penale"*, ovvero *"decreto di citazione"*, a seconda delle modalità di definizione del fascicolo;
- *"trasmissione per competenza alla Procura di ..."* , nel caso di cui il fascicolo sia stato trasmesso per competenza territoriale ad altra Procura;

27) al fine di razionalizzare il servizio e di non gravare ulteriormente una struttura di per sé già gravata di adempimenti, le richieste sullo *stato del procedimento* non possono essere reiterate se non quando siano trascorsi almeno 20 giorni da una precedente richiesta;

28) **è assolutamente vietata qualsiasi altra forma** (telefonica, verbale) **sia di richiesta che di risposta**.

3) Richiesta di informazioni da parte di soggetti legittimamente a conoscenza dell'esistenza di un procedimento

Al di fuori dei casi di cui all'art. 335 c.p.p., quando il soggetto sia legittimamente a conoscenza dell'esistenza di una indagine, potrebbe avere interesse a conoscere il numero di R.G. ed il nome del P.M. procedente, evidentemente al fine di esercitare la facoltà di avanzare richiesta di presentazione spontanea, ovvero di presentare una memoria e/o documentazione, oppure di presentare un'istanza di dissequestro.

Si pensi ai casi di:

- soggetto che documenti di essere stato destinatario di un'attività di polizia giudiziaria (ad esempio: esibendo un verbale di perquisizione e sequestro redatto di iniziativa dalla P.G., oppure un verbale di sommarie informazioni della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ex art. 350 cpp);
- terzo estraneo al reato, proprietario del bene sottoposto a sequestro (che potrebbe avere interesse a proporre una richiesta di riesame ex art. 355-III comma cpp, ovvero un'istanza di dissequestro ex art. 263 c.p.p.).

Pertanto:

29) la richiesta di comunicazione del numero di RG e del nome del PM va fatta esclusivamente *on line*, secondo le modalità di seguito specificate, mediante l'uso del modulo, scaricabile dal sito web della Procura;

30) il **difensore** delegato presenta la richiesta attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, allegando -oltre al tesserino di iscrizione all'ordine forense, all'atto di nomina con firma autenticata ed al documento di identità del cliente [6]- copia dell'atto che giustifichi la conoscenza del procedimento;

31) la **parte privata** presenta la richiesta attraverso l'indirizzo di posta ordinaria 335.procura.parma@giustizia.it, allegando al modulo -oltre al documento di identità in corso di validità- anche copia dell'atto che giustifichi la conoscenza del procedimento;

32) solo in casi eccezionali, valutabili dal responsabile dell'Ufficio *sportello*, la richiesta potrà essere depositata a mani;

33) trattandosi di un *accesso* di natura eccezionale, non è ammessa la delega ad altro privato;

34) l'ufficio *sportello*, verificata la presenza di iscrizioni a modello 21 o 44, comunica per iscritto all'interessato esclusivamente il n° di RG ed il nome del PM, omettendo qualsiasi riferimento al titolo di reato;

35) fuori dai casi di cui al punto precedente (si pensi al caso di un verbale di identificazione redatto dalla PG allegato ad una segnalazione iscritta a modello 45; oppure ad attività di P.G. non ancora portata a conoscenza della Procura; ecc.), l'Ufficio *sportello* annoterà nella risposta che *"con i dati forniti non emergono elementi suscettibili di comunicazione"*.

[6] il documento della parte privata viene chiesto al solo fine di consentire all'ufficio di verificare l'esattezza dei dati anagrafici

4) Richiesta di informazioni da parte di soggetto firmatario di denunzia o querela iscritta a modello 46

Le denunzie e gli esposti trasmessi dal privato attraverso la posta, ordinaria o raccomandata, sulla base del *progetto organizzativo* vengono iscritte a modello 46 (gestito dalla Segreteria Amministrativa, con assegnazione al Procuratore) [7]; nei casi previsti dal *progetto*, all'esito di preliminari accertamenti, il fascicolo può essere iscritto in un diverso modello [8].

Il privato, ignorando tali disposizioni, potrebbe rivolgersi all'Ufficio *sportello* per chiedere contezza dell'esposto presentato; ovviamente, se l'esposto fosse ancora iscritto a modello 46, dalla consultazione al Sicp tale dato non si rileverebbe.

Pertanto:

36) la richiesta di comunicazione sull'esito di esposto/denunzia presentata attraverso posta ordinaria va fatta esclusivamente *on line*, allegandovi -oltre al documento di identità- copia dell'esposto con gli estremi della raccomandata;

37) l'Ufficio *sportello*, dopo avere comunque effettuato la ricerca al Sicp, trasmette copia della richiesta alla Segreteria Amministrativa, per cui:
   a) se il fascicolo mod. 46 è ancora pendente, il Procuratore -previa verifica della documentazione ovvero previa convocazione del denunziante per ottenere conferma dell'autenticità della denunzia- provvede tempestivamente ad aggiornare le iscrizioni, con passaggio del procedimento dal modello 46 al modello 21, 44 o 45 (a seconda dei casi);
   b) se il procedimento modello 46 risulta già archiviato sul presupposto della provenienza anonima della notizia, il Procuratore provvede a richiamarlo, procedendo all'aggiornamento delle iscrizioni secondo quanto specificato nel precedente punto;

38) in tutti i casi il Procuratore segnala l'avvenuta iscrizione all'Ufficio *sportello*, che potrà comunicare all'interessato i dati comunicabili (n° di RG e nome del PM).

5) Richiesta di copie di atti di procedimento penale

L'art. 116, comma primo, c.p.p. prevede che *"durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti"*.

Il comma secondo specifica -quanto alla competenza a provvedere in materia- che *"sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione o la sentenza"*.

Mentre nel corso delle indagini preliminari gli adempimenti sono di competenza della segreteria del P.M., allorquando il procedimento sua stato definito la competenza in materia spetta all'Ufficio *sportello*.

Pertanto:

39) l'istanza di accesso va presentata esclusivamente *on line* con le modalità precisate nei precedenti capitoli (attraverso la posta certificata depositoattipenali.procura.parma@giustiziacert.it, per i Difensori, ovvero la posta ordinaria 335.procura.parma@giustizia.it, per i privati);

---

[7] Il codice di procedura penale specifica dettagliatamente le modalità attraverso le quali un privato può presentare una denunzia (art. 333, comma 2, c.p.p.) ovvero una querela (art. 337 c.p.p.) e poiché, tra le modalità di presentazione, non è prevista la trasmissione né a mezzo posta cartacea (ordinaria, raccomandata) né a mezzo posta elettronica (né ordinaria, né certificata), ne consegue che le denunzie dei privati, pervenute a mezzo posta, vanno iscritte nel registro modello 46, ovvero nel registro anonimi. Invero, la trasmissione a mezzo posta (cartacea o elettronica) non consente l'identificazione certa della persona che sottoscrive la denunzia o la querela, laddove tale identificazione è assolutamente necessaria per attribuire l'atto al firmatario che, con la firma, ne assume la paternità (circostanza che assume rilevanza, a titolo di mero esempio, nel caso in cui l'accusa sia falsa e calunniosa).

[8] **Nel paragrafo 5/1-1) del progetto organizzativo è testualmente previsto quanto segue:** *"quando dal contesto della missiva, non si possa evincere la natura certamente apocrifa della missiva stessa (si pensi alle missive riportanti nome, cognome, indirizzo del mittente), dopo la prima iscrizione diventa necessaria la previa verifica della riferibilità dello scritto ad un soggetto identificabile, mediante delega alla PG; in caso di identificazione, mediante riconoscimento, da parte dell'interessato, della paternità dell'atto, il fascicolo sarà iscritto in uno dei tre restanti modelli (21, 44 o 45) ed assegnato secondo le regole ordinarie ..."*.

40) qualora il fascicolo penda presso l'Ufficio GIP in attesa di archiviazione, l'Ufficio *sportello* lo trasmette al PM assegnatario che, previa apposizione del parere, per il tramite dell'Ufficio *sportello* lo trasmette al GIP , che valuterà l'istanza come *giudice che procede*;

41) qualora il fascicolo sia stato già archiviato, l'Ufficio *sportello* acquisisce il fascicolo dall'archivio e lo trasmette al Giudice, che valuterà l'istanza come *giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione*.

6) Richiesta di informazioni avanzate da pubbliche amministrazioni

Si è già detto in premessa che legittimati ad accedere alle notizie sulle iscrizioni sono soltanto categorie ben determinate di soggetti (indagato e persona offesa; rispettivi difensori).

Tuttavia altri organi (ad esempio: Prefettura; Uffici di P.G. diversi da quelli delegati per le indagini, Uffici giudicanti; ecc.) per motivi connessi alle attività di rispettiva competenza, potrebbero palesare l'interesse ad accedere a siffatto genere di notizie.

E' quindi necessario disciplinare anche tal genere di possibili richieste.

Pertanto:

42) qualora le richieste riguardino i fascicoli per i quali vi sia la sola iscrizione, attesa l'esistenza del segreto di indagine, sin da adesso a tale quesito non può che darsi risposta negativa, fatta salva la valutazione, da parte del magistrato assegnatario del fascicolo, di specifiche istanze che dovessero essere presentate;

43) qualora invece la Pubblica amministrazione richieda notizie sullo *stato del procedimento* di cui sia legittimamente a conoscenza, la richiesta sarà valutata dal magistrato assegnatario del fascicolo e, qualora si tratti di magistrato non più in servizio presso la Procura di Parma, si osserveranno le disposizioni già vigenti per tale ipotesi (cfr. *progetto organizzativo*, paragrafo 5/3-12) [9]).

7) Abrogazioni

44) E' abrogato l'ordine di servizio n. 7/19 del 31.1.2019.

Il presente provvedimento avrà efficacia a partire dall'1.4.2022.

*****

Si comunichi il presente provvedimento ai Sostituti Procuratori, all'Ufficio *sportello* (ivi compresi gli Ufficiali di PG ad esso addetti) ed al restante personale amministrativo.

Si trasmetta, per opportuna conoscenza, a:

- Presidente del Tribunale di Parma (anche per eventuale diramazione all'Ufficio GIP ed alla sezione penale)
- Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Parma - Camera Penale di Parma.

Si inoltri altresì, per opportuna conoscenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bologna.

Si pubblichi sul sito web della Procura della Repubblica di Parma.

Parma, 31.03.2022

Il Procuratore della Repubblica
dott. Alfonso D'Avino
Firmato digitalmente da: D'AVINO ALFONSO
Motivo: Procuratore della R...
Luogo: Parma
Data: 31/03/20... ...38

[9] **Il *progetto* organizzativo, sul punto, recita testualmente:** *"Un primo caso riguarda gli atti che necessitano di una delibazione del Pubblico Ministero (istanze varie, pareri, richieste di liquidazione, provvedimenti sulla destinazione di beni in sequestro, liste testi, ecc.), riferibili a procedimenti definiti, a suo tempo assegnati a Sostituti non più in servizio presso la Procura della Repubblica di Parma. Tali atti sono assegnati ai Sostituti Procuratori, collocati in ordine alfabetico, secondo l'ordine cronologico di deposito ovvero, a parità di data di deposito, secondo l'ordine crescente di R.G. (prima modelli 21, poi modello 44 ed infine modello 45), il tutto secondo una tabella informatica gestita dalla Segreteria del Procuratore".*